

REGOLAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

Art. 1 – Composizione

La consulta non può essere composta da più di undici membri. In casi particolari, deliberati di volta in volta, possono partecipare alla consulta esperti o rappresentanti di specifiche realtà locali.

Art. 2 – Durata

La consulta dura in carica quanto il Consiglio Comunale. Essa deve essere rinnovata entro quattro mesi dalle elezioni amministrative.

Art. 3 – Presidente

La consulta elegge a maggioranza semplice un presidente nel proprio seno. Ai lavori della consulta partecipa di norma il Sindaco o l'Assessore competente, che non la presiede. Il presidente può essere sostituito a seguito di una mozione di sfiducia costruttiva proposta dalla metà più uno dei membri della consulta e votata a maggioranza semplice.

Art. 4 – Compiti del Presidente

Il presidente convoca la consulta; ne presiede le sedute; mantiene costanti rapporti con l'Amministrazione Comunale. La metà più uno dei membri della consulta può chiedere la convocazione della stessa. Il Presidente, in tal caso, la convoca entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 5 – Convocazioni

La convocazione è fatta in forma scritta, di norma sette giorni prima. La consulta deve essere convocata almeno 4 volte l'anno.

Art. 6 – Pubblicità delle consulte

La seduta è pubblica. L'avviso di convocazione è affisso all'albo pretorio.

Art. 7 – Validità delle sedute

La seduta è valida se partecipa almeno la metà più uno dei componenti. In caso contrario la seduta va riconvocata.

Art. 8 – Tenuta dei verbali

Di ogni seduta viene redatto un verbale da un segretario scelto a turno fra i membri della consulta.

Art. 9 – Pareri

Nel caso in cui un parere venga formalizzato, esso deve essere votato a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 10 – Decadenza dei componenti

I componenti decadono dopo quattro assenze ingiustificate consecutive. Nel verbale devono essere specificate eventuali assenze. Un componente decaduto per assenza non può essere rinominato.

Art. 11 – Attività

La consulta può essere richiesta di qualsiasi parere in relazione all'argomento di cui si occupa.

Ogni anno viene redatto un documento sull'attività svolta con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 25 dello Statuto.

Art. 12 – Composizione specifica delle consulte

Nel caso non venga raggiunto il numero massimo dei componenti previsto dall'art. 1 potranno essere ammessi singoli cittadini su richiesta opportunamente vagliata dalla Commissione per lo Statuto.